



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori STRADIOTTO, ADAMO, ARMATO, BIONDELLI, CAROFIGLIO, CHITI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, Vittoria FRANCO, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, MARITATI, MAZZUCONI, MUSI, PIGNEDOLI, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANGALLI e SIRCANA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2012**

Disposizioni per la trasparenza e la limitazione delle spese elettorali

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema della rappresentanza democratica è oggi al centro di nuove e pressanti sollecitazioni al rinnovamento e alla trasparenza da parte dell'opinione pubblica nazionale e degli osservatori internazionali.

Questa domanda di cambiamento è maturata in un contesto politico e socio-economico segnato in primo luogo da due circostanze.

L'emersione per via giudiziaria di nuovi e diffusi episodi di malversazione nell'uso delle risorse pubbliche ha riproposto - in termini analoghi a quelli in cui si è posta all'inizio degli anni Novanta - la questione della lotta alla corruzione e della moralizzazione del sistema politico e della pubblica amministrazione.

Tali fenomeni si stanno peraltro riacutizzando in una situazione per molti versi inedita, in cui un governo tecnico di emergenza nazionale sta fronteggiando una gravissima crisi finanziaria attraverso politiche di rigore sottoposte a stretto scrutinio da parte dell'Unione europea, che stanno richiedendo sacrifici assai gravosi per cittadini, famiglie e imprese nazionali.

A maggior ragione appare dunque ineludibile, per il sistema dei partiti, l'assunzione di vincoli di trasparenza e di limitazioni alle proprie spese quanto meno in linea con la sobrietà e il rigore imposti ai cittadini.

Il presente disegno di legge persegue tale fine proponendo un'organica modifica delle disposizioni che regolano le spese elettorali per ciascun tipo e livello di consultazione.

Nel merito, l'articolo 1 reca una modifica all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, orientata ad assicurare la piena trasparenza delle spese dei candidati alla Ca-

mera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Si introduce, in particolare, l'obbligo di quantificare e rendicontare analiticamente le spese sostenute dal partito per ciascun candidato, ivi incluse, *pro quota*, le spese per la propaganda elettorale riferite a più candidati. Tali spese debbono essere indicate in dettaglio nella dichiarazione dovuta ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441, a tal fine modificata nell'ambito del medesimo articolo 1.

L'articolo 2 ripropone il tema delle spese elettorali e di propaganda politica sostenute dai partiti o dai movimenti politici, con riguardo alla loro limitazione.

Attraverso una novella all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si prevede che le spese per la propaganda di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati, non possano superare, nell'anno precedente e nei sei mesi successivi allo svolgimento della consultazione elettorale, il 60 per cento della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica, nelle quali è presente con liste o candidati.

L'articolo 3 riguarda invece la limitazione delle spese dei candidati ai Consigli regionali e alla Presidenza delle giunte regionali.

Attraverso una modifica dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si prevede, innanzi tutto, che le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite al capo lista nella lista regionale o al candidato

alla presidenza della giunta regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, non possano superare il limite di cinque volte l'importo massimo di spesa previsto per la candidatura a consigliere regionale.

In secondo luogo, si ripropone anche in questo contesto la norma sulla limitazione all'utilizzo dei rimborsi elettorali, prevedendo che le spese per la propaganda di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, non possano superare, nell'anno precedente e nei sei mesi successivi all'elezione, il 60 per cento dei rimborsi pubblici percepiti per le consultazioni regionali.

L'articolo 4 è orientato ad adeguare alle nuove disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti la disciplina in materia di finanziamenti, contributi e servizi erogati sotto qualsiasi forma ai candidati alle elezioni politiche e amministrative.

Con una novella all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, si abbassa a mille euro il limite minimo di importo dei finanziamenti o contributi per i quali scatta l'obbligo di dichiarazione congiunta per il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve. A tal fine, essi sono tenuti a sottoscrivere un unico documento, da depositare presso la Presidenza della Camera dei deputati.

Si prevede inoltre, con riferimento alla campagna elettorale, che non concorrono al predetto limite di spesa e debbono essere separatamente dichiarati tutti i finanziamenti, contributi o servizi corrisposti al candidato dal partito o dalla formazione politica di appartenenza. Entro sessanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni elettorali politiche e amministrative, i partiti e i movimenti politici sono tenuti a depositare presso la Presidenza della Camera dei deputati una dichiarazione recante l'elenco analitico dei finanziamenti, contributi o servizi corrisposti

a ciascun candidato, eventualmente *pro quota* se riferiti ad una pluralità di candidati.

Infine, l'articolo 5 incide sulla disciplina delle spese elettorali per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

In questo caso, non essendo in causa alcuna forma di rimborso pubblico, le disposizioni proposte si limitano a modificare il regime della pubblicità delle spese, introducendo - attraverso la modifica dell'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81 - vincoli di trasparenza più stringenti per gli statuti e i regolamenti dei comuni.

Si prevede, in particolare, che gli statuti e i regolamenti dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rechino una disciplina della dichiarazione preventiva e del rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

Da ultimo, in analogia con quanto previsto per le consultazioni relative agli altri livelli di governo, si propone un limite alle spese per la propaganda elettorale espressamente riferite al candidato sindaco ovvero al candidato al consiglio comunale. Ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, tali spese non possono superare il limite di due volte l'importo annuo dell'indennità prevista per ciascuna carica.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Trasparenza delle spese dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica)*

1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I*-bis. Al computo delle spese di cui al comma 1 non concorrono le spese di cui all'articolo 11 espressamente riferite al candidato sostenute dal partito o dalla formazione politica di appartenenza, nonché, *pro quota*, le spese per la propaganda elettorale sostenute dal partito o dalla formazione politica di appartenenza espressamente riferite a più candidati. Tali spese debbono essere analiticamente individuate e quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma primo, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 luglio 1982, n. 441, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, comprendente anche le spese sostenute dal partito o dalla formazione politica di appartenenza del candidato, limitatamente a quelle espressamente riferite ad esso, integralmente ovvero *pro quota* ove riferite ad una pluralità di candidati. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.».

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di limitazione alle spese elettorali dei partiti o movimenti)*

1. All'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le spese per la propaganda di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare nell'anno precedente e nei sei mesi successivi allo svolgimento della consultazione elettorale, il 60 per cento della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica, nelle quali è presente con liste o candidati».

## Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di trasparenza e limitazione delle spese dei candidati ai Consigli delle regioni a statuto ordinario)*

1. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite al capolista nella lista regionale ovvero al candidato alla presidenza della giunta regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, non possono superare il limite di cinque volte l'importo massimo di spesa pre-

visto per la candidatura a consigliere regionale»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le spese per la propaganda di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare, nell'anno precedente e nei sei mesi successivi all'elezione, il 60 per cento della somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste».

#### Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in materia di finanziamenti, contributi e servizi erogati ai candidati alle elezioni politiche e amministrative)*

1. All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro 1.000 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende ban-

carie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari»;

b) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«Con riferimento alla campagna elettorale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, non concorrono al predetto limite di spesa e sono separatamente computati tutti i finanziamenti, contributi o servizi corrisposti al candidato dal partito o dalla formazione politica di appartenenza, eventualmente *pro quota* se riferiti ad una pluralità di candidati. Detti finanziamenti o contributi o servizi debbono essere analiticamente quantificati e dichiarati con apposita dichiarazione, anche a mezzo di autocertificazione dei candidati.

Entro sessanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni elettorali politiche e amministrative, i partiti e i movimenti politici sono tenuti a depositare presso la Presidenza della Camera dei deputati una dichiarazione recante l'elenco analitico dei finanziamenti, contributi o servizi corrisposti a ciascun candidato, eventualmente *pro quota* se riferiti ad una pluralità di candidati».

#### Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di pubblicità delle spese elettorali per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale)*

1. L'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - *(Pubblicità delle spese elettorali)*. - 1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna eletto-

rale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento è reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo è altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

3. In ogni caso, le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite al candidato sindaco ovvero al candidato al consiglio comunale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, non possono superare il limite di due volte l'importo annuo dell'indennità prevista per ciascuna carica».